

DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' RELATIVE ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE E DEI VINCOLI DI PERMANENZA NEGLI ALLOGGI
--

1. OGGETTO DEL CONTROLLO

Il controllo deve essere effettuato:

- 1) sulle dichiarazioni sostitutive che hanno rilevanza ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richieste da parte dell'Amministrazione per l'attribuzione di un beneficio al soggetto dichiarante. Nel caso di delega di tale accertamento ad un altro Ente pubblico l'attività di controllo delle dichiarazioni sarà svolto dallo stesso, sulla base di propri criteri e modalità.

Le dichiarazioni sostitutive oggetto del controllo sono quelle presentate:

- a) dagli operatori economici che concorrono ai bandi di concorso promossi dalla regione per la concessione di contributi per la realizzazione di programmi di politiche abitative;
 - b) dai nuclei familiari per l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi richiesti per ottenere l'assegnazione degli alloggi oggetto dei programmi di cui alla precedente lettera a);
- 2) per la verifica dei vincoli di residenza e permanenza negli alloggi da parte dei soggetti ai quali gli stessi sono stati assegnati per il tempo minimo richiesto dalla normativa in materia.

2. TIPOLOGIA DI CONTROLLI

Si individuano due tipologie di controlli:

- a) Controllo puntuale (cioè su singole dichiarazioni) Sono oggetto di controllo puntuale le dichiarazioni sostitutive in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità del loro contenuto o siano riscontrabili rilevanti elementi di incoerenza o si ritiene contengano elementi di incertezza o di contraddittorietà anche sulla base di informazioni differenti raccolte per situazioni analoghe. Limitatamente agli operatori beneficiari di finanziamenti regionali, sono altresì oggetto di controllo puntuale le dichiarazioni sostitutive e gli atti di notorietà attinenti le condizioni degli operatori economici che costituiscono requisiti di ammissibilità per la partecipazione ai bandi per la realizzazione di programmi per le politiche abitative.

b) Controllo a campione (cioè su una percentuale predeterminata di dichiarazioni sostitutive) attuato in base alle modalità e con i criteri qui stabiliti.

Sono oggetto di controllo a campione almeno il 5% delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Il numero delle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoposto al controllo puntuale non potrà in ogni caso essere computato al fine del raggiungimento della percentuale prevista per il controllo a campione.

3. TEMPI E MODALITA' DEI CONTROLLI

3.1. La determinazione dei tempi e delle modalità dei controlli deve considerare separatamente le dichiarazioni di cui alla lettera a) del punto 2. da quelle di cui alla lettera b) dello stesso punto 2.

Per le dichiarazioni relative ai soggetti di cui alla lettera a) punto 2. si procederà in questo modo:

- 1) la graduatoria dei soggetti ammessi al finanziamento di ogni singolo programma costituisce la popolazione da cui estrarre il campione dei soggetti da controllare; la numerazione di ogni soggetto è quella corrispondente alla sua posizione nella graduatoria;
- 2) viene estratto il campione di numerosità e con le modalità di cui ai successivi punti 4. e 5.;
- 3) i controlli sono svolti sulle dichiarazioni presentate o che saranno presentate dai soggetti estratti.

Per le dichiarazioni relative ai soggetti di cui alla lettera b) punto 2. si procederà in questo modo:

- 1) ogni volta che gli uffici del servizio a ciò preposti accumulano dichiarazioni sostitutive relative a 100 assegnatari degli alloggi (afferenti anche a programmi differenti) saranno ordinati sulla base del loro cognome e nome e numerati da 1 a 100;
- 2) viene estratto il campione di numerosità e con le modalità di cui ai successivi punti 4. e 5., dei soggetti le cui dichiarazioni devono essere verificate. Nel caso delle dichiarazioni attinenti a programmi già in corso di esecuzione, fermo restando le modalità di estrazione del campione di cui ai successivi punti 4. e 5., in sede di prima applicazione di questa determinazione, la popolazione da cui estrarre il campione stesso è costituita da tutti gli assegnatari per i quali il Servizio è già in possesso delle dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi; per le applicazioni successive si procede come previsto all'appena sopra riportato punto 1. Considerato che nel caso di assegnazioni di alloggi

destinati alla locazione o assegnazione in godimento permanente di proprietà di cooperative a proprietà indivisa, la normativa regionale, per alcuni programmi, ha incaricato le stesse cooperative dell'accertamento dei requisiti soggettivi, il controllo viene effettuato considerando come popolazione la lista degli assegnatari comunicati dalle cooperative ed estraendo il campione di numerosità con le stesse modalità di cui ai successivi punti 4. e 5.;

3.2. Relativamente ai controlli per la verifica dei vincoli di residenza e di permanenza negli alloggi da parte dei soggetti ai quali gli stessi sono stati assegnati per il tempo minimo richiesto dalla normativa in materia, si procede in questo modo:

- 1) periodicamente, in ogni caso con una frequenza almeno biennale, si ordinano gli assegnatari (afferenti anche a programmi differenti) sulla base del loro cognome e nome e li si numerano progressivamente;
- 2) viene estratto il campione, di numerosità e con modalità di cui ai successivi punti 4. e 5., dei soggetti da controllare. Il primo campione deve essere estratto entro 90 giorni dall'approvazione di questo atto.

4. AMPIEZZA DEL CONTROLLO

È sottoposto a controllo il 5% del totale dei soggetti costituenti le singole popolazioni come definite al precedente punto 3., con un numero minimo di 5.

5. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE

Il campione verrà individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile al sito internet della Regione Emilia-Romagna http://www.regione.emilia-romagna.it/sin_info/generatore inserendo i valori richiesti come di seguito precisato:

- Valore minimo: sempre 1;
- Valore massimo: numero delle istanze presentate;
- Numeri da generare: indicare la percentuale prevista per il controllo (5%)(o in alternativa la numerosità del campione, nei casi in cui la numerosità dello stesso, estratto sulla base della percentuale, risultasse inferiore alle 5 unità);
- Seme generatore: stesso numero indicato come valore massimo.

6. ADEMPIMENTI

In riferimento alle operazioni di verifica, si precisa quanto segue.

- a) Il Servizio deve individuare i dati:

- per i quali è possibile procedere d'ufficio al confronto con informazioni già in possesso dell'Amministrazione;
 - per i quali è necessario un riscontro con informazioni detenute da altri soggetti, privati o pubblici;
- b) qualora la verifica avesse per destinatario un soggetto privato e per oggetto dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non certificabile o attestabile da un soggetto pubblico, si dovrà procedere in primo luogo al riscontro con i dati nella disponibilità di soggetti pubblici e solo successivamente - ove i primi non risultassero sufficienti per la verifica - si dovranno consultare le informazioni detenute da soggetti privati;
- c) come previsto nella normativa di settore, al fine di salvaguardare la tempestività ed immediatezza della verifica, lo scambio delle informazioni relative alle operazioni di controllo, pur dovendo essere documentato con atto scritto, dovrà essere caratterizzato da un ampio utilizzo degli strumenti telematici, incluse le comunicazioni via fax, posta elettronica e posta certificata.

7. OPERATORE DI PROCEDIMENTO

Le operazioni di controllo sono effettuate dai collaboratori preposti al settore competente ad acquisire la documentazione.

8. RELAZIONE FINALE

Al termine della procedura di controllo gli operatori di procedimento predispongono una relazione di sintesi sull'attività svolta e sugli esiti conseguenti.

9. INFORMAZIONE AGLI INTERESSATI

L'informazione agli interessati in ordine ai criteri di effettuazione dei controlli è garantita dalla pubblicità del presente atto.

Qualora in esito al controllo emergessero divergenze con quanto dichiarato, si provvederà ad informare i soggetti interessati, assegnando loro un termine di 20 giorni, per fornire chiarimenti o presentare osservazioni. Decorso detto termine si procederà agli atti di conseguenza.